SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

(N. 1645)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (ZAGARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1974

Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario)

Onorevoli Senatori. — L'articolo 23 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la disciplina delle controversie individuali di lavoro, ha incluso tra le prove orali del concorso per la nomina ad uditore giudiziario previsto dall'articolo 123 dell'Ordinamento giudiziario, il nuovo gruppo di materie costituite da « Diritto del lavoro e legislazione sociale ».

Per conseguire l'idoneità è richiesto, dalla attuale normativa, un punteggio minimo complessivo di 91 punti, ossia la media di 7/10, rapportando a questo valore anche il punteggio delle prove scritte, per cui è necessario aumentare l'attuale minimo da 91 a 98 punti non essendo congruo per una selezione seria diminuire la media richiesta.

A tanto si provvede con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il penultimo comma dell'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale ».